

## Assemblea di Bacino ... 2017

### *Schema delibera Assemblea*

#### xx. Protocollo di intesa tra Comuni e gestori per recupero insoluti TIA1 e addebito ai PEF dei crediti definitivamente inesigibili

##### **Preso atto che:**

- ai sensi del Dlgs 158/1999, tra le componenti che concorrono a formare i costi del Piano economico-finanziario annuale (PEF) del servizio rifiuti, da coprire con la tariffa, sono comprese anche le "Perdite su crediti" inesigibili per la mancata riscossione della tariffa presso gli utenti, nonché gli accantonamenti ai fondi rischi su tali crediti
- tra le perdite su crediti imputabili al PEF sono ricompresi, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013, "anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale" (cosiddetta TIA1 applicata in molti Comuni fino al 2012)
- per evitare duplicazioni di imposizione a carico dell'utenza, le perdite su crediti TIA1 imputabili al PEF sono solo quella eccedenti gli appositi fondi rischi, a suo tempo costituiti con accantonamento a carico dei PEF pregressi degli esercizi di applicazione di tale tariffa

##### **Considerato che:**

- la titolarità giuridica dei crediti per insoluti TIA1 resta in capo al gestore con conseguente loro registrazione nel bilancio del gestore medesimo fino al loro incasso e/o cancellazione per definitiva inesigibilità
- per la quota eccedente i fondi rischi costituiti con accantonamenti a carico dei PEF pregressi, le perdite definitive su crediti insoluti TIA1 non possono invece essere poste a carico del bilancio del gestore medesimo, in quanto imputabili a carico dei futuri PEF ai sensi del citato comma 654-bis dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013
- con adeguato anticipo rispetto alla formazione del PEF di ciascun esercizio (ad es. entro il 30 giugno) il gestore dovrà pertanto comunicare al Comune, con attestazione sottoscritta dal funzionario responsabile della riscossione, le perdite su crediti TIA1 risultati definitivamente inesigibili nell'esercizio precedente, da imputare a carico dei PEF degli esercizi successivi, anche con rateizzazione in più annualità, per la quota eccedente i fondi rischi costituiti con accantonamenti a carico dei PEF pregressi,

##### **Ritenuto che:**

- la traslazione ex lege ai futuri PEF delle perdite su pregressi crediti insoluti per TIA1 non possa peraltro esimere il gestore dal responsabile impegno a porre in essere ogni attività di propria competenza per il recupero di tali crediti, secondo le procedure di recupero anche coattivo definite d'intesa con il Comune, e tenuto conto delle azioni di recupero coattivo affidate al concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione

- si ponga quindi l'esigenza di formalizzare l'impegno del gestore nei confronti del Comune a porre in essere ogni attività di propria competenza per il recupero dei pregressi crediti insoluti per TIA1, con facoltà per il Comune di disporre controlli a campione sul corretto espletamento di tali attività

## Rilevato che

- per i Comuni in regime TARI il finanziamento dei costi dei futuri PEF avverrà mediante imposizione all'utenza di un tributo che affluirà non al bilancio del gestore bensì al bilancio comunale, che si troverà quindi ad essere accreditato anche di una quota di entrate destinata a coprire le perdite definitive su pregressi crediti TIA1 stralciati dal bilancio del gestore, nei limiti sopra indicati
- si pone la conseguente esigenza di regolare i rapporti finanziari tra Comune e gestore derivanti dall'imputazione ai futuri PEF (finanziati con TARI incassato dal Comune) delle perdite su pregressi crediti TIA1 iscritti nel bilancio del gestore risultati inesigibili nell'esercizio precedente,
- sia quindi opportuno disciplinare formalmente anche i termini del corrispondente pagamento a favore del gestore dovuto dai Comuni in regime TARI, per l'incasso della quota del tributo corrispondente alle perdite su crediti TIA1 imputate al PEF di quell'esercizio, salvo l'esito delle verifiche a campione da parte dei Comuni sul corretto espletamento delle attività di competenza del gestore finalizzate al recupero dei crediti
- per i Comuni in regime TARIP non si pone invece l'esigenza di definire i rapporti finanziari con il gestore, sopra indicati con riferimento ai Comuni in regime TARI, in quanto l'incasso dei futuri PEF affluisce direttamente al bilancio del gestore

## Preso atto che

- I gestori del servizio nel Bacino (Veritas, Alisea e Asvo) hanno comunicato, a ciascuno dei Comuni che li ha incaricati per la riscossione della tariffa, la rispettiva situazione dei crediti pregressi per mancate riscossioni di TIA1 al 31/12/2016, e dei relativi fondi rischi a presidio, da cui risulta complessivamente che:
  - per i Comuni in regime TARI l'ammontare totale dei crediti pregressi per TIA1 è pari al 31/12/2016 a € 22.294.564,12, a fronte dei quali sono stati costituiti, con accantonamenti a carico dei pregressi Piani finanziari, fondi rischi su crediti per un importo residuo di € 4.827.710,7, con conseguente eccedenza di perdite potenzialmente imputabili ai futuri PEF fino ad un massimo di € 17.466.853,92,
  - per i Comuni in regime TARIP l'ammontare complessivo di tali crediti pregressi per TIA1 è pari al 31/12/2016 a € 3.990.185,97, a fronte dei quali sono stati costituiti, con accantonamenti a carico dei pregressi Piani finanziari, fondi rischi su crediti per un importo residuo di € 2.673.314,12, con conseguente eccedenza di perdite potenzialmente imputabili ai futuri PEF fino ad un massimo di € 1.316.871,85,
- le somme predette di € 17.466.853,92 per i Comuni TARI e di € 1.316.871,85 per i Comuni TARIP, per un totale di 18.783.725,77, costituiscono il potenziale importo massimo che andrà progressivamente a scaricarsi sui PEF dei prossimi esercizi, man mano che il gestore attesterà che i crediti sono diventati definitivamente inesigibili ed al netto dei crediti nel frattempo recuperati
- la rilevante entità delle potenziali perdite per crediti pregressi per TIA1 a carico dei PEF dei prossimi esercizi rafforza ulteriormente la necessità di una formale definizione dei rapporti tra Comuni e rispettivi gestori, sottoposta all'approvazione dei rispettivi Organi
- le somme sopra indicate per crediti TIA1 insoluti riguardano esclusivamente i Comuni che hanno affidato al gestore la riscossione della tariffa (in forma di TARI e/o di TARIP), senza quindi comprendere i crediti TIA1 insoluti in capo ai Comuni che gestiscono direttamente la bollettazione e riscossione (circa una decina nell'intero Bacino)

**Ritenuto:**

- opportuno, per le motivazioni sopra esposte, disciplinare formalmente i rapporti conseguenti all'imputazione ai futuri PEF delle perdite su pregressi crediti TIA1, mediante la sottoscrizione di appositi Protocolli d'intesa tra i singoli Comuni del Bacino, che vi aderissero su base volontaria, e i rispettivi gestori
- che, per semplificare ed omogeneizzare il procedimento presso i vari Comuni, ferma restando la loro adesione su base volontaria, l'Assemblea di Bacino potrebbe dar mandato al Comitato di approvare uno schema standard di Protocollo di intesa concordato con i gestori, da sottoporre poi all'approvazione delle singole amministrazioni comunali.
- Che i contenuti del Protocollo di intesa dovrebbero in linea di massima essere i seguenti, salvo approfondimenti con il gestore:
  - a) Richiamo in premessa della normativa generale sul tema in oggetto, con precisazione dell'entità presso ciascun Comune dei crediti pregressi TIA1 ancora in essere, al netto dei fondi rischi costituiti con accantonamento a carico dei PEF pregressi
  - b) Espresso riconoscimento, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013, dell'imputabilità a carico dei PEF dei futuri esercizi delle perdite sui pregressi crediti TIA1, una volta accertata la loro definitiva inesigibilità, e per la quota eccedente i fondi rischi;
  - c) Impegno del gestore a porre in essere ogni attività per il recupero di tali crediti, secondo le procedure di recupero anche coattivo definite d'intesa con il Comune, e tenuto conto delle azioni di recupero affidate al concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione
  - d) Definizione delle modalità di accertamento della definitiva inesigibilità dei crediti TIA1, su attestazione sottoscritta dal funzionario del gestore responsabile della riscossione, da rilasciare al Comune con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono manifestate le condizioni di definitiva inesigibilità, con facoltà per il Comune di procedere a controlli a campione sul rispetto da parte del gestore delle procedure concordate di recupero del credito
  - e) Autorizzazione del Comune al gestore di caricare sul PEF (e quindi sulle tariffe) dei successivi esercizi, anche con rateizzazione in più annualità, le perdite risultanti dall'attestazione di cui al punto d), per la parte non coperta da fondi rischi, e salvo la facoltà del Comune di utilizzare in compensazione gli eventuali crediti verso Veritas per fatturazione del servizio rifiuti superiori ai rispettivi PEF
  - f) Impegno del Comune, ove in regime TARI, a riconoscere a Veritas la somma corrispondente alle perdite risultanti dall'attestazione di cui al punto d), entro la fine degli esercizi dei PEF interessati dal carico di tali perdite,

Tutto ciò premesso e considerato



## L'ASSEMBLEA DI BACINO

### DELIBERA

1. Di prendere atto della situazione al 31/12/2016, come comunicata dal gestore ai singoli Comuni del Bacino, dei crediti pregressi per mancate riscossioni di TIA1, e dei relativi fondi rischi a presidio, costituiti con accantonamenti a carico dei pregressi Piani finanziari, con conseguente eccedenza di perdite potenzialmente imputabili ai futuri PEF fino ad un massimo di € 18.783.725,77 per tutti i Comuni del Bacino che hanno affidato ai gestori la riscossione della tariffa (TARI o TARIP)
2. Di dar mandato al Comitato di bacino di approvare uno schema standard di Protocollo di intesa concordato con i gestori, da sottoporre poi all'approvazione delle singole amministrazioni comunali che ritenessero di aderirvi su base volontaria, con i seguenti contenuti di massima
  - a. Richiamo in premessa della normativa generale sul tema in oggetto, con precisazione dell'entità presso ciascun Comune dei crediti pregressi TIA1 ancora in essere, al netto dei fondi rischi costituiti con accantonamento a carico dei PEF pregressi
  - b. Espresso riconoscimento, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013, dell'imputabilità a carico dei PEF dei futuri esercizi delle perdite sui pregressi crediti TIA1, una volta accertata la loro definitiva inesigibilità, e per la quota eccedente i fondi rischi;
  - c. Impegno del gestore a porre in essere ogni attività per il recupero di tali crediti, secondo le procedure di recupero anche coattivo definite d'intesa con il Comune, e tenuto conto delle azioni di recupero affidate al concessionario della riscossione dell'Agenzia delle Entrate
  - d. Definizione delle modalità di accertamento della definitiva inesigibilità dei crediti TIA1, su attestazione sottoscritta dal funzionario del gestore responsabile della riscossione, da rilasciare al Comune con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono manifestate le condizioni di definitiva inesigibilità, con facoltà per il Comune di procedere a controlli a campione sul rispetto da parte del gestore delle procedure concordate di recupero del credito
  - e. Autorizzazione del Comune al gestore di caricare sui PEF (e quindi sulle tariffe) dei successivi esercizi, anche con rateizzazione in più annualità, le perdite risultanti dall'attestazione di cui al punto d), per la parte non coperta da fondi rischi, e salvo la facoltà del Comune di utilizzare in compensazione gli eventuali crediti verso Veritas per fatturazione del servizio rifiuti superiori ai rispettivi PEF
  - f. Impegno del Comune, ove in regime TARI, a riconoscere a Veritas la somma corrispondente alle perdite risultanti dall'attestazione di cui al punto d), entro la fine dell'esercizio di riferimento del PEF interessato dal carico di tali perdite,